

4 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm), RS 910.91

4.1 Situazione iniziale

Attualmente le superfici con impianti fotovoltaici sono escluse completamente dalla superficie agricola utile (SAU). Grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, sulla superficie sottostante gli impianti di ultima generazione è addirittura possibile ottenere rese agricole più elevate. La disposizione che contempla la completa esclusione dalla SAU va allentata.

Al momento i Cantoni devono tenere un registro soltanto delle superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. Finora non era necessario registrare le superfici all'estero non coltivate per tradizione familiare da aziende agricole svizzere, poiché per esse non vengono versati pagamenti diretti. Questa lacuna viene colmata.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

Ai sensi dell'articolo 32c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), dal 1° luglio 2022 un impianto solare è considerato d'ubicazione vincolata e può essere autorizzato se, tra le altre cose, costituisce visivamente un'unità con edifici e impianti, la cui esistenza legale è prevedibile a lungo termine, in territori poco sensibili arreca vantaggi alla coltivazione agricola o è destinato a scopi sperimentali e di ricerca. Le superfici campicole nonché quelle con colture perenni e con colture protette tutto l'anno con impianti solari autorizzati ai sensi dell'articolo 32c capoverso 1 lettera a o c OPT non sono più escluse dalla SAU e danno diritto a pagamenti diretti.

Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione familiare all'estero, i Cantoni devono tenere un registro delle superfici non coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera. Ciò permette ai Cantoni e ad altre autorità di avere una panoramica completa sulle superfici gestite da aziende agricole svizzere nella zona di confine estera. Ciò è necessario, da un lato, per l'esecuzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate che deve essere fornita per l'intera azienda, dall'altro per avere una panoramica completa sulle importazioni in franchigia di dazio di prodotti provenienti dalla zona di confine estera o in relazione ai requisiti Swissness.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16 capoverso 1 lettera f

Il termine «impianti fotovoltaici» è sostituito con «impianti solari» in modo che nell'OTerm e nell'OPT venga utilizzata la stessa terminologia.

Articolo 16 capoverso 5

Le superfici con impianti solari con autorizzazione cresciuta in giudicato ai sensi dell'articolo 32c capoverso 1 lettera a o c OPT rientrano nella SAU. Se le condizioni per l'autorizzazione non sono più adempite, gli impianti solari devono essere smantellati, pertanto anche la superficie può essere considerata come SAU solo se esistono autorizzazioni edilizie cresciute in giudicato per gli impianti solari.

Possono formare un'unità con un edificio o un impianto, ad esempio, gli impianti solari installati sulle serre, sui tunnel o come sistemi di protezione dalla grandine. Gli impianti solari possono avere effetti positivi o arrecare vantaggi per la produzione agricola nelle colture perenni o nelle colture speciali. Non si prevedono invece effetti positivi o vantaggi particolari per le colture campicole. Tuttavia, questo aspetto non viene preso in esame nell'ambito dell'esecuzione dell'OTerm, poiché viene appurato nel quadro dell'OPR essendo il presupposto dell'autorizzazione edilizia per tali impianti.

Le superfici su cui sono installati impianti solari ai sensi della disposizione transitoria dell'articolo 71a della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) continuano a essere completamente escluse dalla SAU ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 lettera f. Secondo la disposizione transitoria dell'articolo 71a, lo scopo principale di tali impianti è esclusivamente e inequivocabilmente quello di

produrre la produzione di energia e pertanto questo è l'unico motivo per cui viene applicata la disposizione transitoria. L'attività agricola cessa di essere lo scopo principale con la costruzione dell'impianto solare, anche se un limitato uso agricolo è ancora possibile tra i pannelli solari.

I pascoli d'estivazione non rientrano nella SAU perciò le esigenze succitate non sono applicabili nella regione d'estivazione. I contributi d'estivazione sono calcolati e versati in base al carico usuale stabilito per singola azienda. Il carico usuale corrisponde a un'utilizzazione sostenibile dei pascoli d'estivazione sull'arco di diversi anni e tiene conto della base foraggera disponibile nonché del carico di animali estivati. L'apporto di foraggi è possibile in quantità limitate per far fronte a situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche nonché per vacche da latte, pecore da latte, capre da latte e suini. In questo modo l'apporto di sostanze nutritive nella regione d'estivazione rimane limitato. Se i pascoli nella regione d'estivazione vengono utilizzati per impianti solari, anche la base foraggera delle aziende d'estivazione può risentirne. In questi casi, i Cantoni riesaminano il carico usuale stabilito e, se necessario, lo adeguano alla nuova situazione. Ciò avviene in particolare se è probabile che il carico scenda al di sotto del 75 del carico usuale a causa della base foraggera ridotta. Gli effetti sulle superfici per la promozione della biodiversità o sui contributi per la biodiversità nella regione d'estivazione devono essere esaminati caso per caso.

Inoltre, va detto che le condizioni quadro sono in fase di ridefinizione nel quadro dei dibattiti concernenti le leggi sull'approvvigionamento elettrico e l'energia nonché la legge sulla pianificazione del territorio. Quando saranno state emanate le rispettive decisioni si potrà eventualmente prendere in considerazione una nuova modifica dell'OTerm.

Articolo 17 capoverso 4

Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione familiare all'estero, i Cantoni devono tenere un registro delle superfici di cui all'articolo 17 capoverso 1 OTerm non coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera, che sono gestite da un'azienda agricola svizzera.

Articolo 18 capoverso 2

Al capoverso 2 sono aggiunte le strisce per organismi utili. In questo modo si garantisce che nella superficie coltiva aperta continuino a essere incluse anche le strisce pluriennali per organismi utili, oltre a quelle annuali. Questa aggiunta puramente tecnica è fatta senza consultazione.

Articolo 18a capoversi 2 e 3

Il capoverso 2 non viene modificato nella sostanza. È semplicemente adattato alla formulazione del nuovo capoverso 3.

L'integrazione della disposizione al capoverso 3 consente di considerare alla stessa stregua di una coltura principale colture come, ad esempio, le carote o le fragole piantate tra il 1° e il 30 giugno. Ciò è possibile, tuttavia, soltanto se dopo il raccolto della coltura principale nell'anno precedente viene piantato un sovescio invernale, ma non una nuova coltura autunnale (coltura principale nell'anno successivo) né un prato temporaneo. Anche se vengono piantate colture intercalari svernanti il capoverso 3 non è applicabile. Esse sono infatti equiparate ai prati temporanei. Come per il precedente capoverso 2, il capoverso 3 prescrive che la coltura principale sia raccolta regolarmente. Il raccolto della coltura principale deve essere effettuato con un metodo comunemente utilizzato nella pratica e i prodotti del raccolto devono essere commerciabili o utilizzabili.

Non è stata necessaria alcuna consultazione sul nuovo capoverso 3, perché la disposizione esistente relativa alla coltura principale viene estesa e offre agli agricoltori maggiore flessibilità. Inoltre, sono state considerate le richieste espresse in tal senso a seguito dell'attuazione del pacchetto di ordinanze sull'iniziativa parlamentare 19.475 (RU 2022 264).

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sostanziale. La registrazione di tutte le superfici gestite da aziende agricole svizzere nella zona di confine estera ha un impatto positivo non soltanto sull'esecuzione dell'ordinanza sui pagamenti diretti, bensì, ad esempio, anche sull'esecuzione in relazione ai requisiti Swissness o alle esigenze per le aziende biologiche.

4.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione sostanziale. Per l'esecuzione dell'articolo 16 capoverso 5 gli uffici cantonali dell'agricoltura si basano sulle autorizzazioni edilizie concesse dalle autorità cantonali competenti in materia di edilizia. Non è previsto che verifichino le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione.

4.4.3 Economia

Si può presumere che il numero di impianti solari sulla superficie agricola utile aumenterà con il passare degli anni. Le condizioni per l'autorizzazione potrebbero essere adempiute, in particolare, nel settore delle colture speciali quali vite, frutta o verdure.

4.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione sostanziale.

4.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta non tange il diritto internazionale.

4.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

4.7 Basi legali

Articolo 177 capoverso 1 LAgr.